

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione della  
Società Cooperativa Elettrica Pro Colloro  
Via Caduti per la Libertà, 6

28803 Premosello Chiovenda (VB)

### Domanda di recesso da socio

Il/La sottoscritto/a		
Luogo di nascita		Data di nascita
Codice Fiscale		
Comune di residenza		Provincia
Via	n.	CAP
Cittadinanza		Professione
Telefono		Mail

In qualità di socio della Società Cooperativa Elettrica Pro Colloro

Comunica formalmente

Il proprio recesso di **socio** della *Società Cooperativa Elettrica Pro Colloro S.c.r.l.*, ai sensi dell'Art. 29 dello statuto sociale e dell'articolo 2532 del Codice Civile, per la seguente motivazione:

- Recesso per cause legali (art. 2473 c.c. o art. 2530 c.c.)
- Recesso per mancata partecipazione a delibere statutarie rilevanti
- Perdita dei requisiti di ammissione
- Impossibilità a partecipare all'attività mutualistica
- Trasferimento della residenza/sede in Comune non servito dalla cooperativa
- Fallimento (a cura del curatore fallimentare)
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

Si richiede agli amministratori di voler procedere all'esame della presente dichiarazione entro i termini statutari e di comunicare l'esito della deliberazione.

Premosello Chiovenda, .....

Firma: .....

Articolo 29) - Recesso del socio cooperatore. Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'articolo 2532 del codice civile: a) - nei casi previsti dalla legge; tra le altre, costituiscono cause legali di recesso quelle previste, in materia di società a responsabilità limitata, dall'articolo 2473 del codice civile, nonché quella prevista dall'articolo 2530, ultimo comma, del codice civile; b) - nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea; c) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; d) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica; e) - in caso di trasferimento della sede o residenza del socio in un Comune diverso da quelli in cui la cooperativa svolge la propria attività, ovvero in caso di cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune in cui il socio ha la propria residenza o sede legale, per trasferimento della sede sociale o per altri motivi; f) - in caso di fallimento del socio cooperatore, nel qual caso il diritto di recesso è esercitato dal curatore fallimentare. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e che quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale. In assenza dei presupposti del recesso, essi devono dare immediata comunicazione della deliberazione assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione. Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento. In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione. Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci. Il recesso comporta, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti. In deroga al disposto dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile, il rapporto mutualistico si scioglie a partire dal momento in cui il recesso produce i propri effetti sul rapporto sociale. È fatto comunque salvo un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto. I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.